



COMUNE DI LOZIO
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 5

DATA: 24-04-2025

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Adunanza di Convocazione Ordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: TARI 2025: approvazione tariffe.

L'anno duemilaventicinque addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:00, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Gemmi Natale	Sindaco	Presente
Cicolin Rosella Maria	Vice Sindaco	Presente
Bonadei Pierfrancesco	Consigliere	Presente
Canossi Claudio	Consigliere	Presente
Magri Costantina	Consigliere	Presente
Torri Marco	Consigliere	Presente
Vitali Alida	Consigliere	Assente
Vangelisti Alice	Consigliere	Presente

Ballarini Giuseppina	Consigliere	Assente
Massa Matteo	Consigliere	Presente
Vanoli Gimmi	Consigliere	Presente

Assume la presidenza Natale Gemmi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Elisabetta Maggioni.

Il Consiglio Comunale si riunisce in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” ed altri collegati da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 2 dell’Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale approvata con Deliberazione n. 08 del 23.04.2021.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 5 del 24-04-2025

Oggetto: TARI 2025: approvazione tariffe.

Prende la parola il Sindaco che illustra l'argomento e passa la parola al Vicesindaco Rosella Maria Cicolin: a causa dell'aumento del costo del servizio di Valle Camonica Sevizi, il Comune di Lozio si vede costretto ad aumentare di circa 10 Euro la tassa rifiuti per le famiglie, l'aumento quindi è necessario per coprire i costi derivanti dalla gestione del servizio rifiuti, Il Vicesindaco spiega come funzionerà il bonus rifiuti previsto da Arera che per il 2025 non può ancora essere applicato, si attendono disposizioni per l'effettivo utilizzo e applicazione del bonus.

DOPO di ché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco e gli interventi;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 28.06.2021 e s.m.i., il quale all'articolo 6 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f); “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h); “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

VISTO l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che

il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”;

DATO ATTO che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lozio, non è definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC) e nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 12.04.2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RICHIAMATE:

- le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”;

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";

DATO ATTO quindi che in applicazione delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", pubblicate in data 10 febbraio 2025 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2025 relativamente al Comune di Lozio è complessivamente pari ad € 72.380,72;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati per totali euro 8.644,28;

DATO QUINDI ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad euro 81.025,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI euro 27.127,00

COSTI VARIABILI euro 53.898,00

VISTO l'articolo 23 comma 8 del Regolamento TARI, il quale prevede l'applicazione, in sede di determinazione delle relative tariffe, delle seguenti agevolazioni:

- a) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
- d) Plurilicenze alimentari e/o miste: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2025, le sopra citate agevolazioni il cui costo viene posto a carico del Bilancio comunale;

RITENUTO altresì opportuno applicare una agevolazione a carico del Bilancio comunale, pari ad euro 21.025,00, a riduzione dell'intero Piano Finanziario al fine di agevolare la fase tuttora sperimentale di applicazione della misurazione puntuale della TARI;

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:

85 % a carico delle utenze domestiche;

15 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 con applicazione della tariffazione puntuale per le utenze domestiche come previsto all'articolo 17 e seguenti del Regolamento TARI;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-22;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif3 che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 - 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 - 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

D E L I B E R A

1. di quantificare in euro 81.025,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

2. di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;

3. di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

4. di confermare, ai sensi dell'articolo 23 comma 8 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

c) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

d) Plurilicenze alimentari e/o miste: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

il cui costo viene posto a carico del Bilancio comunale;

5. di applicare una agevolazione a carico del Bilancio comunale, pari ad euro 21.025,00, a riduzione dell'intero Piano Finanziario al fine di agevolare la fase tuttora sperimentale di applicazione della misurazione puntuale della TARI il cui costo viene posto a carico del Bilancio comunale;

6. di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2025 sono le seguenti:

- acconto (parte fissa) entro il 30 settembre 2025;
- saldo (conguaglio) entro il 31 marzo 2026;

7. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

8. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

9. di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in modo palese;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 23-04-2025

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIO
(Rosella Maria Cicolin)

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 23-04-2025

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rosella Maria Cicolin)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Natale Gemmi)

Il Segretario Comunale
(F.to Elisabetta Maggioni)



COMUNE DI LOZIO

Via Giacomo Cappellini 9 - 25040 Lozio Bs

Tel. 0364/494010 - Fax 0364/495000

Mail: info@comune.lozio.bs.it

P.IVA 00603590985 - COD.FIS. 01127210175

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
DETERMINAZIONE TARIFFE
TA.RI.P. ANNO 2025***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e delle più recenti direttive emanate dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2025

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99 e dalle più recenti direttive emanate dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	2.840,00 €	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	12.302,00 €	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	0,00 €	
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	29.187,00 €	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	14.082,00 €	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		3.784,00 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		9.587,00 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		412,00 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		5.277,00 €	
	Acc Accantonamento		2.321,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		2.912,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €		
CK proprietari		0,00 €		
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,00	coefficiente gradualità γ	0,82
			fattore sharing ù	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €	
	b(1+ù)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		5.725,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	

	Residuo RCU		0,00 €
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €
	recupero scostamento COSexp		0,00 €
	recupero scostamento COVexp		0,00 €
	recupero scostamento COQexp		0,00 €
	recupero scostamento COexp		0,00 €
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-1.460,00 €
RC Conguagli fissi	di cui: Residuo RCU		0,00 €
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €
	recupero scostamento COVexp		0,00 €
	recupero scostamento COQexp		0,00 €
	recupero scostamento COexp		0,00 €
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		4.052,00 €
	Oneri fissi		1.507,00 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		9,50%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		64.885,14 €
Costi variabili effettivi			53.898,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
ÓTV - Totale costi variabili			53.898,00 €
Costi fissi effettivi			27.180,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			53,00 €
ÓTF- Totale costi fissi			27.127,00 €
Costi totali	$\acute{O}T = \acute{O}TF + \acute{O}TV$		81.025,00 €

In questa fase ancora sperimentale di applicazione della tariffazione puntuale del tributo sui rifiuti si applicherà una agevolazione a decurtazione del PEF pari ad euro 21.025,00.

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$ € 68.871,25	% costi fissi utenze domestiche	85,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \acute{O}TF \times 85,00\%$	€ 23.057,95
		% costi variabili utenze domestiche	85,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \acute{O}TV \times 85,00\%$	€ 45.813,30
Costi totali per utenze NON domestiche	$\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ € 12.153,75	% costi fissi utenze non domestiche	15,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \acute{O}TF \times 15,00\%$	€ 4.069,05
		% costi variabili utenze non domestiche	15,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \acute{O}TV \times 15,00\%$	€ 8.084,70

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2025 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 68.871,25	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 23.057,95
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 45.813,30

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 12.153,75	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 4.069,05
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 8.084,70

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .12	Superfici domestiche accessorie	24.995,03	0,84	105,83	0,239751	
1 .12	R1 residenti	6.100,83	0,84	81,29	0,239751	
1 .12	R2 residenti	2.983,00	0,98	40,00	0,279709	
1 .12	R3 residenti	1.494,00	1,08	16,00	0,308251	
1 .12	R4 residenti	1.088,00	1,16	11,00	0,331084	
1 .12	Nr1 non residenti no isola	935,12	0,84	15,08	0,239751	
1 .13	Nr2 non residenti no isola	12.532,02	0,98	184,05	0,279709	
1 .13	Nrfa non residenti fuori area porta a po	2.741,00	1,00	43,00	0,285417	
1 .13	Ma immobili monte arsio	1.075,00	1,00	18,00	0,285417	
1 .13	Nr1cc non residenti con accesso isola	1.375,00	1,25	25,00	0,356772	
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola	19.839,02	1,25	363,92	0,356772	
1 .13	R1cc residente 1 componente con accesso	1.598,00	1,25	23,00	0,356772	
1 .13	R2cc residenti 2 componenti con accesso	173,68	1,25	4,02	0,356772	
1 .12	R1 residenti-Riduzione compostaggio domestico	832,00	0,84	11,00	0,215775	
1 .12	Nr1 non residenti no isola-Riduzione compostaggio domestico	236,00	0,84	4,00	0,215775	
1 .13	Nr2 non residenti no isola-Riduzione compostaggio domestico	612,00	0,98	9,00	0,251738	
1 .13	Nr1cc non residenti con accesso isola-Riduzione compostaggio domest	42,00	1,25	1,00	0,321095	
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola-Riduzione compostaggio domest	198,00	1,25	3,00	0,321095	
1 .13	R2cc residenti 2 componenti con accesso-Riduzione compostaggio dome	249,00	1,25	2,00	0,321095	
1 .12	Superfici domestiche accessorie-Esente	1.983,12	0,84	18,00		
1 .12	R1 residenti-Esente	111,56	0,84	2,79		
1 .13	Nr2 non residenti no isola-Esente	3.100,00	0,98	47,00		
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola-Esente	91,00	1,25	1,00		
1 .12	R1 residenti-Riduzione compostaggio domestico	168,10	0,84	1,98	0,215775	
1 .12	R2 residenti-Riduzione compostaggio domestico	484,16	0,98	5,98	0,251738	
1 .12	R3 residenti-Riduzione compostaggio domestico	304,90	1,08	3,02	0,277426	
1 .12	R4 residenti-Riduzione compostaggio domestico	236,00	1,16	3,00	0,297976	
1 .13	Nr2 non residenti no isola-Riduzione compostaggio domestico	193,00	0,98	4,00	0,251738	
1 .13	R2cc residenti 2 componenti con accesso-Riduzione compostaggio dome	78,00	1,25	1,00	0,321095	

Il costo variabile viene calcolato in base al numero di ritiri delle mastelle da 40 litri incluso nella relativa tariffa. Ad ogni ritiro da 40 litri è stato attribuito un controvalore pari ad euro 10,50 (euro 0,26 per litro).

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	1.269,00	0,42	3,40	0,327763	0,645805
2 .10	Esposizioni, autosaloni	96,00	0,37	3,03	0,288743	0,575527
2 .10	Case di cura e riposo	1.369,00	0,98	8,01	0,764781	1,521442
2 .10	Uffici, agenzie, studi professionali	81,00	1,07	8,76	0,835016	1,663899
2 .10	Banche ed istituti di credito	36,00	0,57	4,64	0,444821	0,881335
2 .11	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idr	549,00	0,88	7,20	0,686742	1,367589
2 .11	Attività artigianali di produzione beni specifici	122,00	0,82	6,71	0,639919	1,274516
2 .11	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		4,84	39,67	3,777083	7,535035
2 .11	Bar, caffè, pasticceria		3,64	29,82	2,840616	5,664097
2 .11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f		1,76	14,43	1,373484	2,740876
2 .11	Plurilicenze alimentari e/o miste					
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Usi stagionali	180,00	0,42	3,40	0,229434	0,452064
2 .11	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub-Agevolazione strutt.	356,00	4,84	39,67	3,777083	7,535035
2 .11	Bar, caffè, pasticceria-Agevolazione strutt. ricett.	5,58	3,64	29,82	2,840616	5,664097
2 .11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f-Agevolazione str	57,00	1,76	14,43	1,373484	2,740876
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Esente		0,42	3,40		
2 .11	Plurilicenze alimentari e/o miste- Esente	121,00				
2 .11	Bar, caffè, pasticceria-Esente- Agevolazione strutt. ricett.	64,34	3,64	29,82		
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Usi stagionali	2.439,00	0,42	3,40	0,229434	0,452064

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .122 Domestica-Superfici domestiche accessorie	4104	5.641,68		5.641,68	282,08	6.002,56	360,88	6,39%	300,13	18,05
1 .123 Domestica-R1 residenti	7271	1.652,22		1.652,22	82,61	1.663,48	11,26	0,68%	83,17	0,56
1 .124 Domestica-R2 residenti	7541	897,14		897,14	44,86	945,30	48,16	5,36%	47,27	2,41
1 .125 Domestica-R3 residenti	9458	491,74		491,74	24,59	545,12	53,38	10,85%	27,26	2,67
1 .126 Domestica-R4 residenti	9457	407,44		407,44	20,37	430,55	23,11	5,67%	21,53	1,16
1 .129 Domestica-Nr1 non residenti no isola	6138	273,91		273,91	13,70	275,12	1,21	0,44%	13,76	0,06
1 .130 Domestica-Nr2 non residenti no isola	6630	3.515,73		3.515,73	175,79	3.725,50	209,77	5,96%	186,28	10,49
1 .131 Domestica-Nrfa non residenti fuori area porta a po	6374	719,46		719,46	35,97	782,33	62,87	8,73%	39,12	3,15
1 .132 Domestica-Ma immobili monte arso	5972	290,34		290,34	14,52	306,82	16,48	5,67%	15,34	0,82
1 .133 Domestica-Nr1cc non residenti con accesso isola	5450	471,30		471,30	23,57	504,07	32,77	6,95%	25,20	1,63
1 .134 Domestica-Nr2cc non residenti con accesso isola	5456	6.691,99		6.691,99	334,60	7.141,49	449,50	6,71%	357,07	22,47
1 .135 Domestica-R1cc residente 1 componente con accesso	6948	545,84		545,84	27,29	570,11	24,27	4,44%	28,51	1,22
1 .136 Domestica-R2cc residenti 2 componenti con accesso	7132	102,39		102,39	5,12	166,98	64,59	63,08%	8,35	3,23
2 .101 Non domestica-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	29908	2.530,48		2.530,48	126,52	3.020,30	489,82	19,35%	151,02	24,50
2 .104 Non domestica-Esposizioni, autosaloni	9600	69,46		69,46	3,47	82,97	13,51	19,45%	4,15	0,68
2 .107 Non domestica-Case di cura e riposo	68450	2.620,56		2.620,56	131,03	3.129,85	509,29	19,43%	156,49	25,46
2 .108 Non domestica-Uffici, agenzie, studi professionali	4050	169,46		169,46	8,47	202,42	32,96	19,45%	10,12	1,65
2 .109 Non domestica-Banche ed istituti di credito	3600	39,98		39,98	2,00	47,74	7,76	19,40%	2,39	0,39
2 .112 Non domestica-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr	18300	944,25		944,25	47,21	1.127,82	183,57	19,44%	56,39	9,18
2 .115 Non domestica-Attività artigianali di produzione beni specifici	6100	195,55		195,55	9,78	233,56	38,01	19,43%	11,68	1,90
2 .116 Non domestica-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11867	1.685,58		1.685,58	84,28	2.013,54	327,96	19,45%	100,68	16,40
2 .117 Non domestica-Bar, caffè, pasticceria	10594	195,78		195,78	9,79	23,71	-172,07	-87,88%	1,19	-8,60
2 .118 Non domestica-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	5700	98,15		98,15	4,91	117,25	19,10	19,46%	5,86	0,95
2 .119 Non domestica-Plurilicenze alimentari e/o miste	12100							%		
Agevolazioni						2.154,55		%		
TOTALI		30.250,43		30.250,43	1.512,53	33.058,59	2.808,16	%	1.652,96	140,43